



CITTA' DI CASTEL MAGGIORE

Provincia di Bologna

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE AMBIENTE

**ORDINANZA RESPONSABILI / 75
Del 29/09/2023**

OGGETTO:

ADOZIONE DAL 1/10/2023 AL 30/4/2024 DI LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI MISURE EMERGENZIALI PER LA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA ED IL PROGRESSIVO ALLINEAMENTO AI VALORI FISSATI DALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.LGS. N. 155 DEL 13.08.2010 E REVOCA DELL'ORDINANZA N°73/2022

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE\RESPONSABILE

CAMPANA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Premesso:

- che l'area geografica della Pianura Padana è interessata da condizioni simili dal punto di vista morfologico e delle condizioni meteo climatiche, è inoltre caratterizzata da alta densità abitativa e da ampia diffusione degli insediamenti produttivi, che determinano una forte mobilità interna con conseguenti frequenti episodi di superamento dei limiti di qualità dell'aria fissati dalla UE;
- che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

Visto:

- il PAIR Piano Area Integrato Regionale 2020, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 115 del 11/04/2017, prevede l'adozione di provvedimenti per il raggiungimento degli obblighi derivanti dalla Direttiva comunitaria 2008/50/CE;
- tale Piano individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed, in particolare, per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale ed inoltre definisce un meccanismo per l'attivazione di misure emergenziali in caso di picchi di inquinamento;
- la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 "Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di adeguamento normativo", art. 36 "Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione dei veicoli";
- la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
- la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 "Adozione della proposta di Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)" successivamente integrata con la Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori materiali;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.", che all'articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Considerato che:

- fra le misure necessarie al raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria nel territorio regionale, è compresa la limitazione della circolazione dei veicoli privati nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nei Comuni ricadenti nell'Agglomerato di Bologna, in determinate fasce orarie e periodi dell'anno particolarmente critici per la qualità dell'aria, nonché le misure emergenziali in caso di superamento prolungato del valore limite giornaliero di PM10;
- il Comune di Castel Maggiore rientra nei Comuni dell'agglomerato di Bologna, così come definito dalla DGR 2001/2011;
- le aree del territorio soggette a limitazioni vengono individuate sull'allegata planimetria, escludendo dai provvedimenti in oggetto le zone che, seppur individuate come centro

abitato, non sono sufficientemente servite dal trasporto pubblico locale e più precisamente:

- località Primo Maggio;
- zone industriali;
- località Sabbiuono;
- località Osteria del Gallo;

Considerato che tale Piano all'art. 9.1.3.1 e 9.1.3.4 pone in capo al Comune di Castel Maggiore l'adozione di una serie di misure di limitazioni di traffico da modulare nel periodo dal 2016 al 2020 e più precisamente nei periodi invernali dal 1 ottobre al 31 marzo volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti;

Preso atto della procedura d'infrazione aperta a carico della Regione Emilia-Romagna per il superamento dei limiti di legge per PM10 e ossidi di azoto (NOx), degli sforamenti costanti delle medie annuali del biossido di azoto a Bologna e dei pronunciamenti ufficiali, anche recenti, in merito al grave pericolo sanitario dovuto alle emissioni dei veicoli diesel;

Richiamati la Delibera di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 ad oggetto: “Misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Integrato Regionale (PAIR 2020) e il nuovo Accordo di Bacino Padano 2017;

Richiamati gli art. 40 e 41 della Legge Regionale n. 14 del 22/10/2018 pubblicata sul BURERT n. 332 nello stesso giorno ed efficaci dal giorno successivo alla pubblicazione;

Richiamata l’Ordinanza del Presidente della giunta Regionale n. 181 del 25/09/2020 in cui si stabilisce che “...le limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione dei veicoli, previste dalle disposizioni normative regionali in materia di tutela della qualità dell’aria vigenti, continuino a trovare applicazione dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021...”;

Richiamata la precedente Ordinanza dirigenziale n. 73 del 30 SETTEMBRE 2022 con cui si indicano le limitazioni alla circolazione e le misure emergenziali per la gestione della qualità dell’aria dal 01 OTTOBRE 2022 al 30 APRILE 2023;

Preso atto:

- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 745/2022 la regione ha aderito, adeguandolo alla realtà regionale, al progetto Move-in per il monitoraggio delle percorrenze reali dei veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione, mediante l’installazione di dispositivi telematici;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al progetto Move-In” di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l’avvio del progetto”, la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;

Preso atto della Delibera di Giunta Regionale n. 33 del 13 gennaio 2021 che prolunga al 30 aprile le misure strutturali ed emergenziali ed aumenta il numero di domeniche ecologiche, oltre a modificare il meccanismo per l’adozione delle misure di allarme smog;

Ritenuto necessario adottare un provvedimento che recepisca quanto previsto dai sopraccitati atti e che, nel contempo, revochi la precedente ordinanza dirigenziale n. 73/2022;

Ai sensi:

- degli art. 5 - 7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni secondo le seguenti modalità:

A) sulle aree del centro abitato di Castel Maggiore individuate sull'allegata planimetria, **dal 01/10/2023 fino al 30/04/2024 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30, nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore** eccetto:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati, Euro 5 (conformi direttive 98/69/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive);

B) sulle aree del centro abitato di Castel Maggiore individuate sull'allegata planimetria, **tutte le domeniche e festivi dal 01/10/2023 fino al 30/04/2024, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30**, ad esclusione delle giornate festive di mercoledì 01.11.2023, venerdì 8.12.2023, lunedì 25.12.2023, martedì 26.12.2023, lunedì 01.01.2024, sabato 6.01.2024, lunedì 01.04.2024, e giovedì 25.04.2024, fatta eccezione di quanto previsto al successivo punto E) in caso di adozione di misure emergenziali. **divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore** eccetto:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 6 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);

C) dal 1.10.2023 al 30.04.2024, su tutto il territorio comunale, è fatto divieto di abbruciamento dei residui vegetali ai sensi dell'art. 182, comma 6 bis, del D.Lgs. n. 152/2006. E' fatta deroga al presente divieto:

a. sempre a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria;

b. per soli due giorni all'interno del periodo dal 1 ottobre al 30 aprile nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, limitatamente alla combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno. Tale deroga è consentita solo nei giorni in cui non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;

Le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga sopra citati sono riportati nell'allegato 2 alla D.G.R. n.189/2021 e meglio chiariti sul sito internet regionale:

<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>”

D) Dal 1.10.2023 al 30.04.2024, su tutto il territorio comunale, in tutte le unità immobiliari dotate di riscaldamento multicombustibile è vietato utilizzare biomasse combustibili solide (legna, pellet, cippato, altro):

– nei focolari aperti o che possono funzionare aperti;

– nei generatori di calore di cui all'art.1 comma 3 del D.M. n.186/2017 aventi classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle, così come definita nell'Allegato 1 del citato D.M. . Il presente divieto si applica esclusivamente ai generatori di calore a biomassa utilizzati per il riscaldamento ad uso civile.

Nei generatori di calore funzionanti a pellet per i quali non vige il divieto di cui sopra (quindi certificati 3 stelle o superiori) è fatto comunque **obbligo di utilizzare pellet certificato conforme alla Classe A1** della norma UNI EN ISO 17225-2:2014.

ORDINA INOLTRE

E) L'adozione delle seguenti misure emergenziali **dal 01/10/2023 fino al 30/04/2024 compresi, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30** entrano automaticamente in vigore, senza necessità di adottare ulteriori specifici provvedimenti, decorrono dal giorno successivo all'emissione del bollettino di monitoraggio da parte di ARPAE e sono mantenute fino al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i valori previsti a livello provinciale di PM10 non rientreranno al di sotto del valore limite giornaliero. Pertanto le misure emergenziali si estendono **anche nei giorni festivi e nei giorni di sabato e domenica eventualmente coinvolti.**

I giorni di applicazione delle misure emergenziali prendono il nome di giorni **smog alarm**. Dell'attivazione/cessazione delle presenti misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli organi di informazione.

Le misure emergenziali sono:

1.1 il blocco della circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore.

Dai blocchi della circolazione di cui al presente punto sono esentati i seguenti veicoli:

- 1) con accensione comandata (benzina) omologati Euro 3 o successive (conformi direttive 98/69 CE o successive);
- 2) con accensione spontanea (diesel) categorie M1, M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 6 o successive (conformi direttive 2005/55/CE B2 o successive);
- 3) ciclomotori e motocicli omologati Euro 2 o successive (conformi direttiva 97/24/CE e successive);

1.2 riduzione delle temperature di almeno un grado centigrado negli ambienti di vita riscaldati (fino a massimo 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali). Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

1.3 divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...) **di combustioni all'aperto**;

1.4 divieto, decorrente dal giorno successivo alla comunicazione di ARPAE, **di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) **aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle"**;

1.5 divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1.6 divieto di spandimento dei liquami zootecnici ad esclusione degli spandimenti con interrimento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo;

1.7 potenziamento dei controlli che, comunque, dovranno essere almeno 300 all'anno;

Sul territorio comunale di Castel Maggiore:

2.1) i seguenti itinerari sono esclusi dai divieti di cui ai precedenti punti A), B) e E):

- via Lame – circonvallazione via Ernesto Guevara – Via Madre Teresa di Calcutta;
- via P.Fabbri – Bentini – Di Vittorio – SP 45 "Saliceto";
- SS 64 "Ferrarese";
- SP 87 "Nuova Galliera";

2.2) il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle";

2.3) l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

2.4) il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva in spazi di pertinenza dell'organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale,

box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in merito all'art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione dei requisiti tecnici degli interventi per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall'articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;

2.5) l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nel periodo di vigore della presente. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;

Le limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia);
- 2a) veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale;
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 4a) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro;
- 5) carri funebri e veicoli al seguito;
- 6) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 6a) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 7) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- 8) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 9) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;
- 9a) veicoli utilizzati per il trasporto di persone dimesse da strutture ospedaliere con apposito certificato;
- 9b) veicoli utilizzati dai donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
- 10) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 11) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 12) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 13) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 14) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- 15) veicoli adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici;
- 16) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;

- 17) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida;
- 18) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 19) veicoli a servizio di operatori del commercio su area pubblica, per i soli spostamenti da/per le aree mercatali assegnate previa compilazione di apposito modulo;
- 20) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario; potranno essere rilasciati un numero massimo di tre permessi per alunno;
- 21) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- 22) veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 14.000 euro, non possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare, e regolarmente immatricolati e assicurati, e muniti di autocertificazione;
- 23) autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti;
- 24) elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- 25) funzionanti a metano/benzina o gpl/benzina omologati Euro 2 e successivi (conformi alla direttiva 91/542/CEE o 94/12 CEE o successive);
- 26) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- 27) i cittadini dei comuni alluvionati – il cui territorio sia integralmente ricompreso nell'elenco dell'allegato 1 del decreto-legge n. 61 del 1° giugno 2023 (convertito nella legge 100 del 31 luglio 2023) – vengono sospese fino al 31 marzo 2024 le limitazioni alla circolazione dei diesel euro 4 (limitazioni strutturali) ed euro 5 (emergenziali).

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni di cui si è in possesso e di esibire, su richiesta, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
- b) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti punti C) e D) è punita con la sanzione amministrativa da € 25 ad € 500 i sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e il trasgressore è tenuto a cessare immediatamente l'attività non consentita;

- c) l'inosservanza della disposizione di cui ai punti da 1.2 a 1.6 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2.4. è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell'impianto ovvero dell'amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
- e) l'inosservanza delle disposizioni di cui al precedente punto 2.5 è punita con la sanzione amministrativa non inferiore a € 50,00 e non superiore a € 500,00 e a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Relativamente alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui alle precedenti lettere, in caso di versamento oltre il termine suddetto, la sanzione sarà maggiorata del 20% in sede di adozione dell'Ordinanza di ingiunzione di pagamento.

Oltre a quanto previsto dalla presente Ordinanza in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

DISPONE

Che i veicoli in servizio pubblico di linea, nel periodo di sosta ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi nel tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri, provvedano allo spegnimento del motore. La partenza del veicolo dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore. E' fatto obbligo a chiunque di rispettare le limitazioni alla circolazione di cui ai punti A), B) e E) all'interno dell'area del centro abitato di Castel Maggiore, così come definita e rappresentata graficamente nell'Allegato A.

SOSPENDE

Ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza nel periodo suindicato.

REVOCA

l'ordinanza dirigenziale n. 73/2022.

DISPONE INOLTRE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la comunicazione delle misure emergenziali dovrà essere data in modo tempestivo attraverso il sito istituzionale del Comune di Castel Maggiore ed, eventualmente, attraverso le altre forme di comunicazione a disposizione dello stesso Ente.

La Regione ed ARPAE, anche attraverso il sito di Liberiamo l'Aria, daranno comunicazione nelle forme da Loro ritenute più opportune.